

COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Collina di S. Onofrio"

istituito ai sensi dell'art. 34 L.R. 30 novembre 1983 n° 86

PIANO PARTICOLAREGGIATO

1999

Approvazione Regione Lombardia con Delibera nr. VI/45008 del 05/08/1999
adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 21/04/1999
variato con Delibera del Consiglio Comunale n°50 del 18/09/2002

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**MODIFICATE IN SEGUITO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI
allegato alla deliberazione n° 50 del 18/09/2002**

Il Sindaco

I Progettisti

Il Segretario

Il Segretario

Progettisti incaricati:

Arch. **Gianluca Beltrame**, Arch. **Giorgio Del Corno**, Arch. **Giuseppe Glorioso**
(Aggiornamento Maggio 2006)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

- Art. 1 Finalità del piano pag. 02
Art. 2 Elaborati pag. 03

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

- Art. 3 Criteri di applicazione pag. 04
Art. 4 Modalità e strumenti di attuazione pag. 04

CAPO III - GESTIONE DEL PARCO

- Art. 5 Gestione del Parco pag. 05
Art. 6 Funzioni amministrative di competenza comunale pag. 05
Art. 7 Attività organizzative e promozionali pag. 07
Art. 8 Segnaletica pag. 08
Art. 9 Patrimonio forestale comunale pag. 09
Art. 10 Vigilanza e sanzioni amministrative pag. 09

CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITA'

- Art. 11 Tutela paesistico-ambientale pag. 10
Art. 12 Attività estrattive e di scavo pag. 12
Art. 13 Attività edilizia pag. 13
Art. 14 Attività ricettive pag. 14
Art. 15 Agriturismo pag. 15

TITOLO II - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO

CAPO I - USI DEL SUOLO

- Art. 16 Suddivisione del territorio in "sistemi" pag. 19
Art. 17 Destinazione d'uso degli edifici pag. 19

CAPO II - SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE (SA)

- Art. 18 Disposizioni generali pag. 20
Art. 19 Disciplina generale dei sistemi SA1 - SA2 - SA3 pag. 20
Art. 20 Boschi di conversione (SA1) pag. 21
Art. 21 Boschi cedui (SA2) pag. 22
Art. 22 Boschi con presenza di specie vegetazionali peculiari (SA3) pag. 22
Art. 23 Disciplina generale per l'utilizzazione e la tutela degli ambiti forestali pag. 23
Art. 24 Prati di tutela paesistico-ambientale (SA4) pag. 26
Art. 25 Sistema idrico superficiale (SA5) pag. 26

CAPO III - SISTEMA DEGLI AMBITI RICREATIVI E DI SERVIZIO (SR)

- Art. 26 Disposizioni generali pag. 27
Art. 27 Ambiti a vocazione ricreativa (SR1) pag. 27
Art. 28 Ambiti a vocazione didattico-scientifica (SR2) pag. 28
Art. 29 Attrezzature ricreative e di servizio (SR3) pag. 28
Art. 30 Percorsi (SR4) pag. 30

CAPO IV - SISTEMA INSEDIATIVO (SI)

- Art. 31 Disposizioni generali pag. 33
Art. 32 Gli insediamenti di interesse storico-tradizionale (SI1) pag. 33
Art. 33 Gli insediamenti recenti (SI2) pag. 33

ALLEGATI

- All. 1.1 - Disciplina particolareggiata del territorio - scala 1: 2.000
All. 1.2 - Elementi costitutivi del paesaggio - Schede normative

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

Art. 1 Finalità del Piano

- 1.01 Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica e paesistico-ambientale per l'attuazione del Piano Particolareggiato (di seguito detto "Piano") del Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato "Collina di S. Onofrio" (di seguito detto "Parco"), ai sensi dell'art. 34, L.R. 30 novembre 1983, n° 86 e in conformità all'art. 38 del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Bovezzo adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 69, del 4 dicembre 1998.
- 1.02 Ai sensi del comma 1, art. 34, L.R. 30 novembre 1983, n° 86 e successive modifiche e integrazioni, il Comune di Bovezzo provvede alla richiesta di riconoscimento del Parco da parte della Regione Lombardia, anche ai fini dell'ammissione al piano annuale di contributi per l'acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del Parco medesimo.
- 1.03 Le presenti norme sono redatte in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica e paesistico-ambientale, e degli indirizzi di pianificazione sovracomunale.
- 1.04 Il Piano, in applicazione alle leggi vigenti, persegue i seguenti obiettivi generali:
- a) tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali, ambientali e naturalistiche dell'area del Parco;
 - b) valorizzazione dell'uso ricreativo del territorio del Parco;
 - c) valorizzazione economico-produttiva del Parco.
- 1.05 In conformità agli obiettivi di cui al comma precedente, il presente Piano:
- a) definisce l'articolazione del territorio del Parco in ambiti differenziati in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela;
 - b) individua la disciplina di intervento relativa agli ambiti suddetti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - modalità di tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali e/o storico-culturali;
 - interventi di trasformazione ammessi;
 - interventi di recupero e/o valorizzazione consentiti;
 - interventi finalizzati alla valorizzazione della fruizione ricreativa del Parco;
 - regolamentazione delle attività antropiche consentite all'interno del Parco, stabilendo i divieti e i limiti alle attività stesse, compatibilmente con le esigenze di tutela;
 - c) individua le aree e i beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco;
 - d) individua gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del Parco.

Art. 2 Elaborati

- 2.01 Il Piano è costituito dai seguenti *elaborati* aventi valenza prescrittiva sugli interventi:

A) Tavole:

<i>Tav. 1.1 - Disciplina del territorio</i>	<i>1: 5.000</i>
<i>Tav. 1.2 - Vincoli vigenti</i>	<i>1: 5.000</i>
<i>Tav. 1.3 - Elementi costitutivi del paesaggio</i>	<i>1: 5.000</i>

B) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

C) Allegati alle N.T.A.:

<i>Allegato 1.1 - Disciplina particolareggiata del territorio</i>	<i>1: 2.000</i>
<i>A - Loc. Valle del Cannone</i>	
<i>B - Loc. Stalle</i>	
<i>C - Loc. Pantere</i>	
<i>D - Loc. Valle Cornasello</i>	
<i>E - Loc. S. Onofrio</i>	
<i>F - Loc. Dosso Falamorbia</i>	
<i>Allegato 1.2 - Elementi costitutivi del paesaggio - Schede normative</i>	

2.02 Il Piano è costituito dai seguenti *elaborati metodologici*, aventi valenza esplicativa dell'apparato prescrittivo di cui al comma 2.01:

- *Relazione*

2.03 Il Piano è infine costituito dagli *elaborati analitici* depositati presso il Comune di Bovezzo, aventi valenza puramente documentaria e di supporto agli apparati prescrittivo e metodologico di cui ai commi 2.01 e 2.02.

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 3 Criteri di applicazione

- 3.01 Le presenti norme e i relativi Allegati, di cui al comma 2.01, punto C), integrano e specificano le prescrizioni contenute negli elaborati cartografici di cui al comma 2.01, punto A).
- 3.02 L'ambito territoriale di applicazione delle presenti norme è quello individuato nelle tavole di disciplina del territorio di cui al comma 2.01, punto A), con apposita simbologia.
- 3.03 In caso di non corrispondenza tra elaborati a scala diversa sono da considerarsi prevalenti le indicazioni derivanti dagli elaborati di maggior dettaglio.
- 3.04 In caso di incongruenza tra le presenti norme e le disposizioni normative statali e regionali, vigenti o di futura emanazione, queste ultime si intendono prevalenti.
- 3.05 Per tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data di adozione del presente Piano, siano già state stipulate eventuali convenzioni, ovvero siano state richieste o rilasciate concessioni, autorizzazioni o denunce di inizio dell'attività edilizia, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, si applicano le disposizioni di cui alle convenzioni e/o ai provvedimenti medesimi.
- 3.06 Alla scadenza delle convenzioni, concessioni, autorizzazioni o denunce di inizio dell'attività edilizia di cui al precedente comma, si applicano le prescrizioni di cui al presente Piano.

Art. 4 Modalità e strumenti di attuazione

- 4.01 Il Piano si attua attraverso:
- a) *interventi diretti*, così come individuati dalle presenti norme, previo rilascio dei provvedimenti abilitativi, quali concessioni, autorizzazioni edilizie e amministrative, denunce di inizio attività, nulla-osta, previsti dalla vigente legislazione;
 - b) *regolamento del Parco*, da approvare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, finalizzati alla graduazione dei divieti e alla disciplina puntuale delle attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio definite dal Piano;
 - c) eventuali *piani e/o progetti attuativi di settore*, laddove necessari, da approvare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, finalizzati all'attuazione delle previsioni generali del Piano, per singoli settori e/o interventi.

CAPO III - GESTIONE DEL PARCO

Art. 5 Gestione del Parco

- 5.01 La gestione del Parco è di competenza del Comune di Bovezzo, il quale:
- a) provvede alla richiesta di riconoscimento del Parco da parte della Regione Lombardia, ai sensi del comma 1, art. 34, L.R. 30 novembre 1983, n° 86, anche ai fini dell'ammissione al piano annuale di contributi per l'acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione;
 - b) adotta la proposta di Piano del Parco;
 - c) attua gli interventi previsti dal Piano;
 - d) esercita le funzioni amministrative di cui all'art. 6;
 - e) esprime pareri su provvedimenti riguardanti il territorio del Parco;
 - f) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del Piano, le utilizzazioni del Parco a fini scientifici, culturali, ricreativi e didattici, attraverso le attività di cui all'art. 7;
 - g) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ovvero il convenzionamento per l'affitto o il comodato, delle aree da destinarsi all'uso pubblico, individuate dal Piano come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;
 - h) promuove l'acquisizione e/o l'affitto di terreni compresi nei territori montani, ai sensi dell'art. 9, al fine di formare e/o ampliare il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale;
 - i) approva gli eventuali *piani e/o progetti attuativi di settore* ed i *regolamenti d'uso*, come previsto all'art. 4;
 - j) acquista e colloca le tabelle segnaletiche individuanti i confini del Parco, di cui all'art. 8;
 - k) provvede alla vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni, nei termini previsti dalla vigente legislazione, come richiamata all'art. 9.
- 5.02 La gestione del Parco può altresì essere parzialmente affidata, in base a specifiche convenzioni stipulate con il Comune di Bovezzo, all'Azienda Regionale delle Foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al comma precedente e/o altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione del Parco.
- 5.03 Al fine di coordinare la programmazione e l'attuazione degli interventi nel Parco, il Comune promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese con i comuni limitrofi.

Art. 6 Funzioni amministrative di competenza comunale

- 6.01 In conformità alla legislazione vigente, sono di competenza comunale le seguenti funzioni amministrative inerenti la gestione del Parco:
- a) *funzioni in materia urbanistico-edilizia*, secondo la vigente legislazione;
 - b) *rilascio dell'attestazione della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale e di operatore agrituristico*, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso la Camera di Commercio (art. 5 - comma 1, L.R. 4 luglio 1998, n. 11);
 - c) *rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica* (L.R. 31/01/92 n° 3 e L.R. 4 luglio 1998, n. 11);
 - d) *rilascio dell'autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali* (art. 5 - comma 1, L.R. 4 luglio 1998, n. 11);

- e) *rilascio dell'autorizzazione paesistica di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497 (art. 4, L.R. 9 giugno 1997, n. 18) per l'esecuzione di ogni tipo di intervento, ad eccezione dei seguenti:*
- opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, e della regione;
 - interventi riguardanti l'attività mineraria (di competenza regionale);
 - interventi per lo smaltimento dei rifiuti (di competenza regionale o provinciale);
 - attività estrattiva di cava (di competenza regionale o provinciale);
 - interventi nei boschi, ai sensi dell'art. 1-bis della legge regionale 5-4-1976, n. 8 «*Legge forestale regionale*» (di competenza regionale o provinciale);
- f) *espressione del parere relativo al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria nelle aree sottoposte a vincolo, di cui all'art. 32 della legge 28-2-1985, n. 47 (art. 4, L.R. 9 giugno 1997, n. 18);*
- g) *rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività ricettive extralberghiere (L.R. 11 settembre 1989, n. 45), di cui all'art. 12 delle presenti N.T.A.;*
- h) *rilascio dell'autorizzazione per la raccolta delle piante officinali spontanee e dei tartufi, secondo le modalità di cui all'art. 23 della L.R. 33/77;*
- i) *rilascio delle autorizzazioni ed istruttorie tecniche relative agli interventi non comportanti diboscamenti, di cui al comma 23.03;*
- j) *rilascio dell'autorizzazione per il transito dei mezzi motorizzati in occasione di manifestazioni agonistiche motociclistiche, di cui all'art. 30;*
- k) *rilascio dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e/o tracciamento di sentieri pedonali di larghezza inferiore a ml. 1,20, di cui all'art. 30;*
- l) *rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di gru a cavo per l'esbosco di prodotti forestali di cui al comma 23.03;*
- m) ogni altra autorizzazione e/o nulla osta previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

6.02 Il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto e) del comma precedente, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 9 giugno 1997, n. 18 è, in ogni caso, preliminare:

- all'avvio dei procedimenti edilizi o, ove prevista, alla denuncia di inizio lavori;
- all'avvio dei procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e sull'attività estrattiva di cava.

6.03 Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco, secondo le procedure di Legge.

Art. 7 Attività organizzative e promozionali

7.01 Ai fini della tutela, della valorizzazione, e della fruizione ambientale e culturale del Parco, il Comune di Bovezzo promuove e/o coordina tutte le iniziative volte alla conoscenza dell'ambiente naturale e degli elementi storico-culturali, quali quelli di cui ai commi seguenti.

7.02 *Attività di informazione e di promozione del Parco*

- formazione e divulgazione dell'immagine coordinata del Parco;
- predisposizione di documentazione per informazione turistica (opuscoli, pieghevoli, itinerari, carte turistiche);

- installazione di segnaletica direzionale e informativa adeguata;
- organizzazione di visite guidate;
- allestimento punti di informazione e relativi servizi di supporto.

7.03 *Attività di educazione ambientale*

- coinvolgimento dei residenti e della popolazione locale, ai fini dell'integrazione del Parco nel contesto socioeconomico e alla crescita della cultura del Parco, attraverso l'approntamento ed il potenziamento di strutture di servizio, il ricorso a sussidi didattici adeguati e a iniziative culturali qualificate;
- valorizzazione del personale impegnato nel settore informazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo agli operatori volontari (guardie ecologiche volontarie, associazioni ambientaliste) per le visite guidate scolastiche e per l'informazione di base ai gruppi turistici;
- utilizzo di cooperative specializzate in campo naturalistico e/o didattico-educativo, sulla base di convenzioni a termine;
- attività di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente;
- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia ambientale (corsi per la scuola, corsi di formazione di personale dipendente e volontario, corsi extra-professionali, quali quelli di orientamento, fotografia, pittura e cultura verde);
- organizzazione di soggiorni di vacanza e soggiorni educativi;
- produzione di pubblicazioni e sussidi didattici (audiovisivi, guide, carte);
- allestimento di itinerari didattici;
- attività di consulenza per ricerche didattiche o scientifiche;
- creazione di strutture permanenti per l'educazione ambientale (*centri di educazione ambientale*), in grado di offrire servizi diurni e/o soggiorni educativi scolastici e di vacanza.

7.04 *Attività di studio e di ricerca*

- promozione di studi finalizzati alla valorizzazione degli aspetti naturalistici (geologici, geomorfologici, idrobiologici o idrologici, floristici, faunistici ed ecologici) e culturali (paesaggistici, agrocolturali, forestali, antropologici, storico-artistici e sociali);
- promozione di studi finalizzati alla conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie minacciate o rare e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
- promozione di sondaggi e studi per determinare: le fasce di utenza (studenti, turisti, residenti); le modalità di fruizione del Parco (di fine settimana, di vacanza, culturale e ambientalista); le attività prevalenti (escursioni, osservazioni naturalistiche, attività ricreativo-sportive);
- elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide scientifiche e mostre di interesse scientifico e culturale;
- allestimento di musei naturalistici e/o giardini botanici;
- promozione di corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale;
- collaborazione e convenzioni con enti ed istituzioni culturali, quali università, istituti superiori statali e non, azienda regionale delle foreste, istituti di ricerca, musei ed orti botanici, associazioni ambientaliste, istituti scolastici ed altri enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai punti precedenti.

7.05 *Realizzazione delle infrastrutture necessarie alla fruizione ricreativa*

- realizzazione e adeguamento dei sentieri segnalati per escursioni e passeggio;
- collegamento del Parco con i territori limitrofi, tramite piste ciclabili e sentieri, con priorità per quelli di più agevole accessibilità e maggiore utenza;
- creazione di punti di sosta e ristoro, aree da picnic, capanni di ricovero;
- promozione dell'attività agrituristiche e delle relative strutture;
- valorizzazione dei siti panoramici;
- realizzazione di aree di parcheggio per le auto;
- allestimento di centri visita.

Le strutture di cui al presente comma dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni di cui alle presenti N.T.A.

7.06 *Attività di vigilanza e controllo*

- controlli dell'accesso al Parco;
- regolazione dei flussi turistici e contenimento dell'eccesso di presenze e di pressione antropica (sovraffollamento);
- controllo dello stato di qualità dell'ambiente (rifiuti e inquinamento idrico);
- controllo del danneggiamento della flora e disturbo alla fauna;
- irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 8 **Segnaletica**

- 8.01 I confini del Parco sono indicati a cura del Comune di Bovezzo con apposite tabelle da installare, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del Parco con le strade di accesso.
- 8.02 Il Comune di Bovezzo provvede altresì a installare la segnaletica direzionale e informativa necessaria alla fruizione del Parco, in conformità alle presenti norme.
- 8.03 Le caratteristiche della segnaletica sono stabilite dal Regolamento del Parco, di cui al comma 4.01, punto b), conformemente alle norme vigenti.
- 8.04 La segnaletica deve essere mantenuta in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 9 **Patrimonio forestale comunale**

- 9.01 Il Comune di Bovezzo, allo scopo di formare e/o ampliare il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale, può procedere all'acquisizione e/o all'affitto, per un periodo non inferiore a 20 anni, di terreni compresi nei territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, ai sensi dell'art. 9 L. 3-12-1971, n. 1102 e dell'art. 10 L.R. 8/76.
- 9.02 Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale, in conformità agli scopi suddetti, il Comune di Bovezzo, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, può procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati.
- 9.03 Nel caso di interventi di forestazione, quali, ad esempio:
- a) la ricostituzione di boschi radi o degradati
 - b) il rimboschimento di terreni nudi

- c) gli impianti a rapido accrescimento, per la produzione di legname di pregio e per forme di arboricoltura fuori foresta
 - d) l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno,
- il Comune di Bovezzo può accedere ai contributi regionali di cui all'art. 15 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, secondo le modalità ivi prescritte.

9.04 Le proprietà silvo-pastorali comunali sono gestite attraverso *piani di assestamento* approvati dalla giunta regionale, di cui agli art. 19, 20, 21, 22 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, redatti in conformità all'art. 6 del Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, "*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*".

Art. 10 Vigilanza e sanzioni amministrative

- 10.01 Ferme restando le competenze in materia di vigilanza da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato e dell'Azienda Regionale delle Foreste, il Comune di Bovezzo provvede alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme, tramite proprio personale o tramite personale esterno espressamente autorizzato.
- 10.02 Il Comune di Bovezzo, tramite il personale di cui al comma precedente, provvede all'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi medesime.

CAPO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITA'

Art. 11 Tutela paesistico-ambientale

- 11.01 Ai fini della *tutela paesistico-ambientale* del territorio, all'interno del Parco si applicano gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'Allegato 1.2 delle presenti norme, relative agli *elementi costitutivi del paesaggio*, individuati graficamente nella Tav. 1.3.
- 11.02 Le norme suddette si applicano altresì su tutti gli elementi paesistici non individuati cartograficamente nella Tav. 1.3, ma comunque appartenenti alle "categorie" individuate nell'Allegato 1.2.
- 11.03 Le prescrizioni relative agli elementi paesistici di cui ai commi precedenti si applicano in tutto il territorio del Parco, integrandosi con le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui al Titolo II per i rispettivi sistemi territoriali.
- 11.04 Ai fini della *tutela naturalistica del territorio*, su tutto il territorio del Parco si esercita altresì la disciplina di cui alla L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
- 11.05 In particolare, ai sensi della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, sono vietati:
- a) *l'asporto, il trasporto e il commercio della cortica erbosa e dello strato superficiale dei terreni*, salvo nei seguenti casi:
 - prelievi direttamente connessi con le pratiche colturali; è escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati;
 - prelievi nei terreni destinati a vivai;
 - prelievi legati a opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate;
 - b) *il danneggiamento o la distruzione della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva* prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, salvo nei seguenti casi:
 - i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità;
 - gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati ed autorizzati dalle autorità competenti;
 - i normali interventi di manutenzione e pulizia lungo le rive dei corpi d'acqua;
 - le separazioni dei terreni agrari;
 - gli arginelli di campagna;sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di modifica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o, per delega, dell'assessore competente, su parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio;
 - c) *l'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide* lungo le rive dei corpi d'acqua artificiali o naturali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche;
 - d) *il danneggiamento o l'estirpazione di radici, tuberi, bulbi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta*; il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano

inseparabilmente connessi con le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

- 11.06 Ai sensi della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, sono controllati e limitati:
- a) la *raccolta della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco*, di cui all'art. 18 della L.R. 33/77, con le limitazioni di cui all'art. 19, comma 2, della Legge medesima; tali limitazioni non si applicano ai prodotti di colture;
 - b) la *raccolta delle piante officinali spontanee e dei tartufi*, soggette ad autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 23 della L.R. 33/77;
 - c) la *raccolta a fini scientifici e didattici*, da parte degli istituti universitari, degli enti culturali o di ricerca scientifica e delle scuole pubbliche, previa abilitazione con atto scritto del responsabile dei soggetti suddetti.
- 11.07 Nella programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio del Parco, dovranno essere adottati i criteri e gli indirizzi delle opere di ingegneria naturalistica, di cui alla Deliberazione Giunta Regione Lombardia 19 dicembre 1995, n. 6/6586, nonché i riferimenti tecnici di cui al manuale di ingegneria naturalistica realizzato dalle regioni Emilia Romagna e Veneto ed adottato dalla giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. 50989 del 7-4-1994.
- 11.08 Nell'ambito dell'ingegneria naturalistica sono ricomprese tutte le tecniche di costruzione del paesaggio volte a ristabilire il naturale assetto dell'ecosistema, o comunque a favorire il ritorno, nei tempi più brevi possibile, dell'equilibrio ambientale tipico dei luoghi, perseguendo i seguenti obiettivi:
- *ecologico*, volto alla creazione e/o alla ricostruzione di ambienti naturali;
 - *idrogeologico*, di consolidamento del terreno, protezione dall'erosione, sistemazione idrogeologica ed aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche;
 - *estetico-paesaggistico*, di collegamento e inserimento nel paesaggio circostante;
 - *socio-economico*, relativo al beneficio sociale ed alla gestione economica delle risorse naturali, nonché allo sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane.
- 11.09 Le tecniche di ingegneria naturalistica dovranno essere utilizzate, in particolare, nell'ambito dei seguenti interventi:
- a) *sistemazione di corsi d'acqua e bacini*, attraverso la conservazione ed eventualmente il ripristino delle aree di esondazione, con tendenza al raggiungimento di un assetto naturalistico;
 - b) *consolidamento di versanti degradati da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (discariche, cave, opere infrastrutturali)*: consolidamento dei versanti franosi e delle scarpate naturali; sistemazione dei dissesti diffusi e di alcuni tipi di fenomeni franosi ed erosivi, come le frane superficiali, le aree in erosione accelerata e regressiva, le zone soggette a decorticamento; realizzazione di drenaggi; raccolta e convogliamento di acque meteoriche; consolidamento di masse di terreno franate; copertura di superfici denudate;
 - c) *recupero naturalistico di aree degradate* da attività antropiche (discariche, cave, cantieri) e/o soggette ad attività a forte impatto sul territorio; in questi gli interventi di trasformazione dovranno essere compatibili sia con l'assetto del territorio circostante sia con la destinazione finale dell'area, al fine di garantire l'effettiva realizzabilità del recupero ambientale;
 - d) *inserimento paesaggistico-ambientale di manufatti e infrastrutture*: consolidamento e inerbimento di rilevati (strade, muri di contenimento, ecc...); creazione di barriere visive e/o antirumore e mascheramenti vegetali; sistemazioni temporanee o permanenti di aree

di cantiere; nella progettazione dei manufatti e delle infrastrutture dovranno essere intraprese, ove possibile, azioni di riequilibrio contestuali all'intervento, volte a mitigare l'impatto e a compensare la perdita di valori ambientali del territorio.

- 11.10 Nella progettazione ed esecuzione delle opere di ingegneria naturalistica, dovranno essere scelte e impiegate le specie vegetali più idonee, secondo i criteri e le modalità di cui alla Deliberazione Giunta Regione Lombardia 1 luglio 1997, N. 6/29567 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia".
- 11.11 All'interno del Parco è consentita l'attività venatoria, nel rispetto della vigente legislazione statale e regionale.

Art. 12 Attività estrattive e di scavo

- 12.01 Tutte le attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava, nonché l'esercizio della relativa attività nel territorio del Parco sono soggette alla disciplina della L.R. 8 agosto 1998, n. 14.
- 12.02 Ai sensi dell'art. 36, comma 1, L.R. 14/98, sono escluse dalla disciplina di cui al comma precedente le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola. Per tali attività non è richiesta alcuna autorizzazione.
- 12.03 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, L.R. 14/98, qualora le attività di cui al comma precedente comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc. per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35 commi secondo e terzo della Legge medesima; qualora il quantitativo estratto sia superiore a 500 mc. per ettaro, l'asporto è soggetto ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali.
- 12.04 Ai sensi dell'art. 36, comma 3, L.R. 14/98, gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva sono soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della legge medesima; la manutenzione dei bacini esistenti non è invece soggetta ad alcuna autorizzazione.
- 12.05 Le attività di scavo e rinterro non comprese all'interno di quelle di cui ai commi precedenti sono soggette ad autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c, L.R. 94/82.

Art. 13 Attività edilizia

- 13.01 *Finalità*
Tutti gli interventi edilizi effettuati all'interno del Parco sono assoggettati alle disposizioni di cui alla legge regionale 7-6-1980, n. 93 "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole", orientate a:
- limitare l'utilizzazione edilizia del territorio, attraverso la previsione del soddisfacimento dei bisogni insediativi prioritariamente mediante il recupero degli edifici esistenti;

- *valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo*, assicurando la tutela e l'efficienza delle unità produttive, anche mediante il soddisfacimento delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

13.02 *Interventi ammessi*

Coerentemente agli obiettivi suddetti, nell'ambito del territorio del Parco sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi edilizi, nei limiti prescritti all'interno delle relative norme dei sistemi territoriali di cui al Titolo II:

1. *interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente*, Ivi compresi:
 - *gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti*, ai sensi della L.R. 15 luglio 1996, n. 15, riguardanti *edifici residenziali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente e/o di nuova costruzione*, realizzati esclusivamente in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi della L.R. 7 giugno 1980, n. 93, secondo i criteri e le modalità ivi prescritte; sono altresì subordinati alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 93/1980, *gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti*, ai sensi della L.R. 15 luglio 1996, n. 15, riguardanti edifici residenziali connessi alla struttura agricola;
2. *interventi di realizzazione di attrezzature ricreative e di servizio* di cui all'art. 29 delle presenti norme, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi indicate; la realizzazione di tali attrezzature è soggetta ad autorizzazione edilizia;
3. *interventi di nuova costruzione di piccoli fabbricati di servizio*, anche non legati alla conduzione del fondo, destinati ad attività complementari all'attività agricola destinati a legnaia, deposito attrezzi o materiali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto rigoroso delle prescrizioni relative agli elementi costitutivi del paesaggio, di cui alla Tav. 1.3 e all'Allegato 1.2;
 - b) altezza del fabbricato $H_f = 2,40$ mt.;
 - c) superficie coperta $S_c = 10$ mq.;
 - d) utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali locali: copertura a falde inclinate con struttura in legno e manto in coppi in cotto o scandole di pietra; murature in pietra naturale o mista (pietra/laterizio) faccia/vista o intonacate; serramenti esterni in legno colore naturale o verniciato; soglie finestre e porte in pietra naturale; pavimentazioni esterne in pietra naturale posata a secco;
 - e) divieto di costruzione di edifici provvisori e/o precari con utilizzo di materiali impropri (lamiera, laminati traslucidi, prefabbricati in cemento, tavole in legno, ecc...);
 - f) divieto di realizzazione di recinzioni permanenti, salvo quelle realizzate con vegetazione autoctona o muretti in pietra a secco ($h_{max} = 70$ cm.);
 - g) divieto di realizzazione di nuove strade e/o sentieri di accesso; è ammessa la pavimentazione delle strade e/o dei sentieri esistenti, in prossimità dei fabbricati di servizio, attraverso l'uso di materiali e/o sistemi di pavimentazione permeabili; *in presenza di tratti ripidi o in prossimità di curve pericolose o di rischio di frane, attraverso l'uso di materiali e/o sistemi di pavimentazione anche non permeabili.*¹
 - h) divieto di realizzare locali o strutture interrati o qualsiasi altra opera che comporti la riduzione della superficie permeabile.

L'edificazione dei fabbricati di servizio di cui sopra è ammessa esclusivamente su appezzamenti contigui di terreno, di superficie superiore o uguale a 10.000 mq., nei quali non siano già presenti fabbricati accessori in muratura.

¹ Variante inserita con Delibera CC n. 50 del 18/09/2002

Eventuali costruzioni a carattere precario, come definiti al precedente punto e) destinati a legnaia, deposito attrezzi o materiali, preesistenti alla data di adozione del Piano nell'ambito dei terreni oggetto dell'intervento, dovranno essere demoliti contestualmente alla realizzazione del nuovo fabbricato.

Nel caso in cui sull'appezzamento di terreno siano presenti fabbricati ad uso abitativo, i fabbricati di servizio dovranno essere realizzati in aderenza al fabbricato principale, integrandosi architettonicamente con esso.

Tali interventi, in quanto comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sono soggetti a concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1, L. 10/77.

Art. 14 Attività ricettive

- 14.01 Nell'ambito del territorio del Parco è consentito, nei limiti prescritti all'interno delle relative norme dei sistemi territoriali di cui al Titolo II, il recupero delle strutture edilizie esistenti, ad esclusione di quelle di interesse storico-tradizionale (SI1) di cui al Titolo II, Capo IV, finalizzato all'esercizio di *attività ricettive alberghiere*, come definite dalla L.R. 28 aprile 1997, n. 12.
- 14.02 Nell'ambito del territorio del Parco è inoltre consentito, nei limiti prescritti all'interno delle relative norme dei sistemi territoriali di cui al Titolo II, il recupero delle strutture edilizie esistenti di cui al Titolo II, Capo IV, ai fini della realizzazione di *strutture ricettive extralberghiere* di cui alla L.R. 11 settembre 1989, n. 45, soggette ad autorizzazione comunale, quali:
- a) *case per ferie*: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari (art. 4 L.R. 45/89);
 - b) *ostelli per la gioventù*: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive (art. 6 L.R. 45/89);
 - c) *rifugi escursionistici*: strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane a quote non inferiori ai 700 metri di altitudine; tali strutture devono possedere i requisiti di cui all'art. 4 della L.R. 45/89;
 - d) *esercizi di affittacamere*: strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in un medesimo stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti; tali strutture devono possedere i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. 45/89;
 - e) *case ed appartamenti per vacanze*: strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari; tali strutture devono possedere i requisiti di cui all'art. 19 della L.R. 45/89 e al Titolo II della L. 12/97.
- 14.03 Nell'ambito del territorio del Parco sono infine consentite, nei limiti prescritti all'interno delle relative norme dei sistemi territoriali di cui al Titolo II, le attività di cui all'art. 19 della L.R. 10 dicembre 1981, n. 71 e precisamente:

- a) *l'occupazione temporanea di aree per soggiorni campeggistici organizzati da enti, associazioni e organizzazioni operanti senza fine di lucro per scopi sociali, educativi, culturali e sportivi, purché siano garantiti i servizi generali indispensabili per il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, nonché per la salvaguardia della pubblica salute ed incolumità e non si dia luogo a manomissione ambientale; l'allestimento di tali campeggi mobili deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, sentita l'autorità sanitaria locale;*
- b) *l'occupazione temporanea di fondi non attrezzati, finalizzati a dare ospitalità temporanea gratuita ai familiari del proprietario del fondo medesimo;*
- c) *la ricettività gratuita di turisti forniti di mezzi propri, in piazzole appositamente attrezzate dal Comune, per soste non superiori a tre pernottamenti.*

14.04 Nell'ambito del territorio del Parco è vietata l'installazione di *complessi ricettivi all'aria aperta*, quali villaggi turistici e campeggi, come definiti dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

Art. 15 Agriturismo

- 15.01 Nell'ambito di tutto il territorio del Parco è ammessa l'attività dell'agriturismo, allo scopo di valorizzare le comunità rurali sia dal punto di vista economico, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, sia dal punto di vista sociale, tramite la rivitalizzazione del territorio rurale.
- 15.02 Per "*attività agrituristica*" si intende l'attività integrata tra agricoltura e turismo, che prevede lo svolgimento delle seguenti attività nell'ambito dell'azienda agricola:
- ricezione e ospitalità rurale;
 - somministrazione sul posto di alimenti e bevande;
 - realizzazione di spazi aperti, destinati alla sosta dei campeggiatori;
 - organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali.
- 15.03 In particolare, gli obiettivi perseguiti attraverso l'agriturismo sono i seguenti:
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali;
 - favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
 - valorizzare le produzioni tipiche locali;
 - promuovere e tutelare le tradizioni culturali del mondo agricolo.
- 15.04 Le norme di cui al presente articolo fanno riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi:
- L. 5/12/1985, n° 730 "*Disciplina dell'agriturismo*";
 - L.R. 31/01/92 n° 3, "*Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale*";
 - Regolamento 27 dicembre 1994, n. 3 di attuazione della L.R. 31/01/92.
- 15.05 L'attività agrituristica, in quanto attività dell'impresa agricola, può essere esercitata esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli e/o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, e/o dai loro familiari partecipi nella impresa agricola, ai sensi dell'art. 230/bis del Codice Civile, mediante l'utilizzazione della propria azienda.
- 15.06 L'attività agrituristica deve essere connessa e complementare alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento o di selvicoltura, che devono comunque rimanere prevalenti. Il rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica, rispetto a quella agricola, è certificato dal Servizio Tecnico Produzione Agricola (S.T.A.P.).

- 15.07 L'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica nell'ambito del territorio del Parco è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del comune di Bovezzo, da rilasciarsi previa verifica dell'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la C.C.I.A.A. provinciale.
- 15.08 L'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi della legislazione vigente, può prevedere la realizzazione di una o più delle seguenti strutture:
- a) strutture destinate all'alloggio:
- 1) strutture ricettive con camere;
 - 2) strutture ricettive ad alloggio od unità abitative indipendenti;
 - 3) spazi aperti attrezzati destinati a turisti dotati di camper, roulotte, tende;
 - 4) ospitalità familiare all'interno dell'abitazione principale dell'operatore agrituristico;
- b) strutture destinate all'erogazione di servizi connessi con l'attività agricola:
- 1) strutture per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - 2) strutture per attività ricreative, sportive e/o culturali.
- 15.09 Le dimensioni di tali strutture sono commisurate alle caratteristiche strutturali ed intrinseche della realtà aziendale, fondiaria e territoriale, in relazione ai principi di connessione e complementarità con l'attività agricola, in base al certificato rilasciato dallo S.T.A.P. Tutte le strutture destinate all'attività agrituristica dovranno essere conformi a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia urbanistico-edilizia, con particolare riferimento alle modalità di raccolta e di smaltimento degli scarichi idrici e alla sicurezza degli impianti.
- 15.10 Sono connesse e complementari con l'attività agricola le attività ippiche, pescatorie e venatorie e le attività culturali volte a valorizzare il territorio, l'agricoltura e le tradizioni rurali.
- 15.11 Nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili:
- le attività sportive o ricreative che richiedano l'uso di motoveicoli;
 - l'approntamento di strutture ed impianti sportivi o ricreativi il cui utilizzo sia rivolto ad una utenza che ne usufruisce in modo esclusivo prescindendo totalmente dall'insieme dei servizi agrituristici forniti dall'azienda.
- 15.12 Tutte le altre attività sportive e/o ricreative e culturali non previste nel presente articolo sono compatibili con l'attività agrituristica purché non prevalenti e complementari rispetto alla complessiva attività agrituristica.
- 15.13 Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati esclusivamente gli immobili esistenti di cui al Titolo II, Capo IV. A tal fine gli immobili da destinare ad uso agrituristico possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, secondo i criteri e le modalità di cui alla vigente legislazione.
- 15.14 Sono altresì ammessi:
- interventi di ampliamento degli immobili esistenti, motivati dalla necessità di adeguare le strutture esistenti alle norme igienico-sanitarie;
 - interventi di carattere tecnologico, motivati dalla necessità di adeguare le strutture esistenti alle vigenti misure di salvaguardia e di sicurezza;
 - la realizzazione di strutture al coperto a servizio dell'attività equestre;
- Tali interventi dovranno essere commisurati alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione rilasciata dallo S.T.A.P.

- 15.15 L'utilizzazione agrituristica delle strutture fondiarie non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali.
- 15.16 Il rilascio della concessione edilizia ai fini della sistemazione degli immobili di cui al presente articolo, è regolamentato dall'art. 3, primo comma e secondo comma-lettera a) della legge regionale 7-6-1980, n. 93 concernente «*Norme in materia di edificazione nelle zone agricole*».
- 15.17 Ai sensi dell'art. 9 della legge 28-1-1977, n. 10, la concessione è a titolo gratuito per gli interventi realizzati dagli imprenditori agricoli a titolo principale.
- 15.18 Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione al Sindaco dell'atto di impegno che prevede il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agrituristica, da trascriversi a cura del concessionario. Il vincolo decade a seguito di variazione della destinazione d'uso riguardante l'area interessata, operata in variante al vigente P.R.G.

TITOLO II - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO

CAPO I - USI DEL SUOLO

Art. 16 Suddivisione del territorio in "sistemi"

- 16.01 Il territorio del Parco è suddiviso in *sistemi territoriali*, comprendenti aree e/o elementi puntuali e lineari, in funzione della vocazione prevalente del territorio medesimo e delle relative modalità di tutela, secondo la seguente classificazione:
- *SA - Sistema paesistico-ambientale* (Capo II): parti del territorio interessate dalla presenza di elementi di interesse paesistico-ambientale da tutelare;
 - *SR - Sistema delle strutture ricreative e di servizio* (Capo III): parti e/o elementi del territorio prevalentemente destinati all'uso ricreativo e ad attrezzature di servizio alle attività del Parco;
 - *SI - Sistema insediativo* (Capo IV): edifici e/o insediamenti, di interesse storico-tradizionale o di recente costruzione, a prevalente destinazione residenziale o agricola.

Art. 17 Destinazione d'uso degli edifici

- 17.01 Gli edifici e le unità immobiliari esistenti alla data di adozione del Piano e/o di nuova costruzione, compresi all'interno del Parco, possono essere destinati esclusivamente ad uno o più dei seguenti usi, nei limiti e secondo le modalità di cui alle rispettive norme dei sistemi territoriali di cui al presente Titolo:
- a) *Residenza*
 - b) *Attività ricettive*, come definite all'art. 14;
 - c) *Servizi pubblici o di interesse pubblico* di servizio o destinati alla ricreazione, di cui all'art. 29;
 - d) *Attività agricole*, ivi comprese:
 - le residenze funzionali all'attività produttiva agricola;
 - le attrezzature e le infrastrutture destinate alla produzione agricola;
 - le attività agrituristiche, come definite all'art. 15.
- 17.02 Sono comunque consentite eventuali differenti destinazioni d'uso già presenti all'interno di edifici e/o unità immobiliari esistenti alla data di adozione del Piano.
- 17.03 L'eventuale modifica della destinazione d'uso degli immobili o delle singole unità immobiliari, nell'ambito di quelle individuate ai commi 17.01 e 17.02, con o senza opere edilizie, dovrà essere effettuata secondo i criteri e le modalità previsti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti.

CAPO II - SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE ("SA")

Art. 18 Disposizioni generali

18.01 *Definizione*

Il Piano individua nelle tavole della disciplina del territorio, con apposito perimetro, gli ambiti interessati dalla presenza di elementi di interesse paesistico-ambientale da tutelare ("SA").

18.02 *Finalità*

All'interno di tali aree, coerentemente con i criteri di cui alla L.R. 5 aprile 1976, n. 8 "*Legge forestale regionale*", il Piano persegue:

- la valorizzazione delle risorse sociali ed economiche del settore agro-silvo-pastorale;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni di montagna;
- il potenziamento della funzione ricreativa e culturale;
- l'incremento del patrimonio faunistico;
- l'attiva salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

18.03 *Suddivisione del sistema SA*

In relazione alle esigenze specifiche di tutela, i sistemi SA sono così ulteriormente suddivisi:

- SA1 - *Boschi di conversione*;
- SA2 - *Boschi cedui*;
- SA3 - *Boschi con presenza di specie vegetazionali peculiari*;
- SA4 - *Prati di tutela paesistico-ambientale*;
- SA5 - *Sistema idrico superficiale*.

18.04 *Disciplina generale di intervento*

All'interno di tali ambiti si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti, integrate con la disciplina paesistico-ambientale di cui all'art. 11.

Art. 19 Disciplina generale dei sistemi SA1 - SA2 - SA3

19.01 *Definizione*

All'interno dei sistemi SA1, SA2, SA3 sono compresi i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, definibili come "boschi", ai sensi dell'art. 1-ter della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, ivi compresi i terreni che, per cause naturali (valanghe, incendi, trombe d'aria, ecc...) od artificiali (tagli a raso) siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale, ma in cui sia comunque possibile un processo di rinnovazione naturale entro 10 anni.

La suddivisione dei boschi in ambiti differenti è effettuata sulla base dei seguenti fattori:

- *tipologie forestali prevalenti*, determinate in base ai caratteri floristici (specie arboree), ecologici e selvicolturali di ciascun sistema territoriale;
- *condizioni attuali della vegetazione*;
- *potenzialità di evoluzione della vegetazione*.

19.02 *Disciplina per l'utilizzazione dei boschi*

A ciascun sistema, graficamente individuato nelle tavole di disciplina del territorio, si applicano:

- a) le indicazioni di cui agli artt. 20, 21, 22, da utilizzare come criteri-guida per la realizzazione degli interventi forestali e per la stesura dei piani di assestamento forestale;
- b) la disciplina generale per l'utilizzazione e la tutela dei boschi, di cui all'art. 23, coerentemente alle norme nazionali e regionali in materia forestale.

19.03 *Disciplina dell'attività edilizia*

Al fine di garantire un'adeguata tutela dei caratteri ambientali, nel rispetto delle attività esistenti, all'interno dei sistemi SA1, SA2, SA3 sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 13.02, punto 1; è altresì ammessa la costruzione di fabbricati di servizio, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 13.02, punto 4, previa autorizzazione degli organi competenti, come previsto dalle leggi forestali vigenti.

19.04 *Destinazioni d'uso degli edifici*

Nei fabbricati di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso legate alle *attività agricole* di cui al comma 17.01.

Art. 20 Boschi di conversione (SA1)

20.01 *Definizione e caratteristiche*

Ambiti caratterizzati dalla presenza di vegetazione naturale evoluta verso lo stadio climatico, costituita da formazioni boscate diffuse su suoli carbonatici, non molto profondi e con limitata disponibilità idrica, caratterizzate da una notevole copertura e da una rilevante diffusione di *castagno* ("*castagneti con ostria*"), associato ad altre specie più o meno diffuse, quali il rovere, la roverella, il cerro, il carpino nero, l'acero campestre, l'acero di monte, il tiglio, il carpino bianco, la betulla e il pioppo tremulo.

20.02 *Indicazioni di intervento*

All'interno di tali ambiti deve essere evitato l'abbandono dei popolamenti all'evoluzione naturale al fine di scongiurare il degrado complessivo del bosco dal punto di vista estetico, nonché la diminuzione della biodiversità e la crescita di soggetti fragili, sbilanciati nel rapporto tra altezza e diametro.

Deve essere favorito l'arricchimento della composizione arborea e, in particolare, l'introduzione delle querce (soprattutto la rovere).

Sono previste due diverse modalità di evoluzione del bosco:

1. *conversione a ceduo composto* all'interno dell'ambito situato a sud-est di S. Onofrio, al fine di consentire un miglioramento estetico-paesaggistico del bosco, attraverso il rilascio all'atto dell'utilizzazione di un elevato numero di allievi (150-250/ettaro);
2. *conversione dei cedui a fustaia* all'interno dell'ambito situato a sud-ovest di S. Onofrio, attraverso la tecnica della matricinatura intensiva, da iniziare ad un'età di 15 anni, rilasciando al momento del taglio un numero di piante elevato (circa il 50% dei polloni) per garantire la copertura ed evitare il riscoppio delle ceppaie di castagno e di carpino nero.

Art. 21 Boschi cedui (SA2)

21.01 *Definizione e caratteristiche*

Ambiti caratterizzati dalla presenza di vegetazione naturale degradata, ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio fra vegetazione e condizioni ambientali (climax). Tali ambiti comprendono formazioni boscate tipiche dei versanti pedemontani e collinari, diffuse su suoli poveri e notevolmente sfruttati, caratterizzate dalla presenza prevalente di *carpino nero* (specie rustica favorita dall'intensa ceduzione), associato alla *roverella* e/o all'*orniello* ("ostrieti").

Tali popolamenti spesso si presentano radi, a causa della limitata evoluzione del suolo e dell'intensa utilizzazione antropica, soprattutto nei versanti più ripidi e più esposti a sud e nelle aree più vicine all'abitato.

21.02 *Indicazioni di intervento*

All'interno di tali ambiti deve essere favorita l'evoluzione dinamica naturale del bosco, specialmente nei casi di scarsa copertura boschiva, attraverso:

- la pratica del taglio matricinato, con aumento dei turni di ceduzione (maggiori di 20 anni);
- la diffusione della roverella, delle querce e delle specie meno diffuse come aceri, romiglia, sorbo;
- l'aumento dell'aliquota di specie pregiate e diverse, attraverso il rilascio di 200-250 allievi/ettaro, scelti tra aceri, tigli, roverella, carpino bianco, al fine di evitare riduzioni di densità del bosco;
- il passaggio diretto alla fustaia nelle stazioni più favorevoli, solo in caso di presenza di un sufficiente numero di soggetti (almeno 700/ettaro) con diametro maggiore di 15 cm e altezze superiori a 10 metri.

Art. 22 Boschi con presenza di specie vegetazionali peculiari (SA3)

22.01 *Definizione e caratteristiche*

Ambiti vegetazionali collocati all'interno degli ambiti SA1 e/o SA2, caratterizzati dalla presenza significativa in termini quali-quantitativi di specie arboree particolari, quali:

- a) *castagneti da frutto* (SA3a): si tratta di alcuni esemplari di castagno d'alto fusto sparsi nelle vicinanze dei prati e del paese, a testimonianza della precedente attività castanicola della zona;
- b) *robinia* (SA3c): specie molto diffusa su terreni di riporto, in aree contigue ad ambiti edificati, ai bordi delle strade, nelle vicinanze di scarpate ed in aree abbandonate e degradate, lungo i solchi torrentizi più vicini all'abitato; viene considerata una specie infestante, in quanto a rapido accrescimento, poco esigente per quanto riguarda il terreno ed estremamente competitiva nei confronti delle altre specie ceduibili, cui impedisce la crescita;
- c) *rovere* (SA3b).

22.02 *Indicazioni di intervento*

Negli ambiti interessati dalla presenza di tali formazioni vegetazionali, si applicano le indicazioni di intervento relative alle formazioni boschive prevalenti e in particolare:

- per gli ambiti con presenza di rovere, si applicano le indicazioni generali di intervento di cui agli ambiti SA1; deve essere favorita, in particolare, la conservazione e la valorizzazione dei roveri, dei quali deve essere evitato il taglio;
- per i castagneti da frutto e la robinia, si applicano le indicazioni generali di intervento di cui agli ambiti SA2; deve essere favorita, in particolare, la conservazione e la

valorizzazione dei castagni da frutto, dei quali deve essere evitato il taglio; deve essere inoltre favorita la riduzione della robinia, limitandone il taglio, allo scopo di consentire l'invecchiamento dei popolamenti esistenti e permettere la crescita di altre specie.

Art. 23 Disciplina generale per l'utilizzazione e la tutela degli ambiti forestali

23.01 Criteri generali

Ai fini della valorizzazione degli ambienti forestali e montani, dal punto di vista ambientale, produttivo, sociale e ricreativo, i complessi boscati artificiali o naturali presenti nel territorio del Parco, come definiti all'art. 1-ter della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, compresi all'interno dei sistemi SA1, SA2, SA3, devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale.

In particolare gli interventi devono tendere:

- alla conservazione ed alla ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax);
- a favorire la diffusione delle specie arboree tipiche locali;
- a favorire, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto;
- alla ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati;
- alla effettuazione degli opportuni diradamenti, ove necessari;
- alla ripulitura delle specie infestanti;
- alla lotta ai parassiti delle piante.

Al fine di disciplinare le forme di trattamento forestale che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi, nel rispetto dei criteri suddetti, si applicano le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

23.02 Divieti

Al fine di garantire la migliore conservazione delle aree boschive, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia forestale, all'interno dei boschi sono *vietati*:

1. lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
2. l'allestimento di manifestazioni di massa; tali manifestazioni possono svolgersi esclusivamente all'interno delle aree appositamente attrezzate, di cui all'art. 26, previa autorizzazione comunale;
3. la raccolta di fiori, terriccio ed animali; la raccolta della legna e del legname, anche se morto, è consentita esclusivamente agli aventi diritto;
4. l'abbandono di rifiuti di ogni genere, anche se deperibili (L.R. 94/1980, D.Lgs. 22/1997);
5. l'allestimento di tende e campeggi;
6. i tagli a raso dei boschi d'alto fusto, ovunque ubicati, fatte salve le deroghe di cui all'art. 24 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8;
7. il transito e/o il parcheggio dei mezzi motorizzati, sia sulle infrastrutture della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 30, permanenti e provvisorie, che fuori strada;
8. il transito di cavalli e biciclette fuori dei sentieri segnati;
9. l'installazione di segnaletica che possa comportare danni al soprassuolo (art. 24 Reg. reg. 1/93); la segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta o materiali biodegradabili;
10. l'accensione all'aperto di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a m 100 (art. 29 Reg. reg. 1/93), ad eccezione dei seguenti casi, nei quali il fuoco deve essere comunque sempre custodito:

- fuochi accesi da operai o addetti che per motivi di lavoro debbono permanere nei boschi;
- fuochi accesi da turisti o gitanti all'interno degli spazi esistenti nelle apposite aree attrezzate, di cui all'art. 26;
- fuochi di ripulitura delle ramaglie.

23.03 *Interventi consentiti*

Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia forestale, all'interno degli ambiti boscati sono consentiti i seguenti *interventi di sistemazione e/o manutenzione forestale*, nel rispetto delle modalità e delle procedure appresso indicate:

1. *lavori di utilizzazione dei boschi*, quali:
 - a) *taglio colturale di boschi cedui o di alto fusto*, volto al miglioramento del bosco, al fine di favorire il conseguimento delle finalità generali utilizzazione e tutela, di cui al comma 23.01; ai sensi dell'art. 23 della L.R. 8/76, l'utilizzazione dei boschi, qualsiasi sia il tipo di taglio e la superficie di intervento, è soggetta ad autorizzazione dell'ente delegato previa presentazione di denuncia di taglio, su parere del Servizio Tecnico Produzione Agricola (S.T.A.P.);
 - b) *interventi di miglioramento forestale* (rinfoltimenti, rimboschimenti, ecc...), previa approvazione del relativo progetto da parte dell'ente delegato;
 - c) *utilizzazioni boschive delle fasce alberate adiacenti a boschi* propriamente detti; gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti nel rispetto della disciplina tecnico-operativa di cui al Titolo I, Capi I, II, III, del Regolamento Regionale n° 1/93 "Prescrizioni di massima di polizia forestale";
2. *realizzazione e/o manutenzione delle infrastrutture forestali*, come definite all'art. 30 e secondo i criteri e le modalità ivi indicati;
3. *attività comportanti mutamenti permanenti di destinazione d'uso del suolo*, ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quali:
 - i disboscamenti necessari per la realizzazione di linee elettriche, telefoniche, o condotte scoperte od interrate,
 - i disboscamenti necessari per la realizzazione di cave, miniere, discariche o di bonifiche agricole di cui all'art. 43 comma 3 della L.R. 18/82;ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, tali attività sono soggette ad autorizzazione dell'ente delegato, previo parere del Servizio Tecnico Produzione Agricola (S.T.A.P.); l'autorizzazione può prevedere particolari prescrizioni atte a limitare l'impatto dell'intervento sul territorio, anche mediante apposite convenzioni con il comune, nonché misure di compensazione sui terreni circostanti, quali rimboschimenti o ricostituzioni boschive;
4. *attività comportanti scavi o mutamenti temporanei di destinazione d'uso del suolo di durata inferiore a tre mesi* nei terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico (art. 56 Reg. reg. n° 1/93), previa comunicazione all'ente delegato;
5. *interventi non comportanti disboscamenti*, quali:
 - interventi su edifici già esistenti, per ampliamenti non superiori ai 200 mq;
 - posa in opera di cartelli e recinzioni;
 - posa in opera di condotte idriche e fognature totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw, linee di telecomunicazione e reti locali di distribuzione di gas;
 - interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 mc.;nei casi suddetti le funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle autorizzazioni sono espletate dal Comune;

6. *interventi comportanti la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo nei prati stabili*, previa autorizzazione dell'ente delegato (art. 57 Reg. reg. n° 1/93);
7. *transito dei mezzi motorizzati in occasione di manifestazioni agonistiche motociclistiche*, di cui all'art. 30;
8. *installazione di gru a cavo per l'esbosco di prodotti forestali di durata inferiore a sei mesi*, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'ente delegato, secondo le modalità di cui all'art. 62 del Reg. reg. n° 1/93;
9. *i lavori di pronto intervento e di difesa del suolo* ai sensi dell'art. 3, L.R. 8/76, quali:
 - le opere e i lavori necessari per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
 - ripristino di sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;
 - interventi in aree montane per il recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
 - i lavori di difesa del suolo di cui all'art. 3 lettera a) e b) della legge 183/89; per l'esecuzione di tali lavori, non soggetti ad autorizzazione per il vincolo idrogeologico, si applicano le procedure di cui all'art. 60 del Reg. reg. n° 1/93;
10. *pascolo nei boschi e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico*, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 32, 52, 53, 54 del Reg. reg. n° 1/93.

23.04 *Altre prescrizioni*

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. reg. n° 1/93, le società, gli enti, le aziende autonome proprietari o gestori di strade e canali le cui scarpate e margini distano meno di 100 m. da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno 2 metri da ogni bordo.

Ai sensi dell'art. 57 del Reg. reg. n° 1/93, nei terreni a coltura agraria devono essere adottate pratiche colturali tali da evitare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque.

Le acque di irrigazione, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, delle cunette e canalette stradali ecc. devono essere condotte in fognatura ovvero in vallecole o comunque smaltite in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.

Art. 24 Prati di tutela paesistico-ambientale (SA4)

24.01 *Definizione*

All'interno di tali ambiti sono comprese le radure prative situate all'interno dei boschi. Si tratta di ambiti fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna e percettivamente emergenti all'interno dell'omogeneità visiva data dalle coperture boschive.

24.02 *Disciplina dell'attività edilizia*

All'interno degli ambiti SA4 sono consentiti tutti gli interventi di cui al comma 13.02.

24.03 *Destinazioni d'uso degli edifici*

Al fine di garantire un'adeguata tutela dei caratteri ambientali, nel rispetto delle attività esistenti, nei fabbricati di cui al comma precedente sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) *Residenza*
- b) *Attività ricettive*, come definite all'art. 14;

- c) *Servizi pubblici o di interesse pubblico* di servizio o destinati alla ricreazione, di cui all'art. 29, esclusivamente tramite utilizzo delle strutture edilizie esistenti;
- d) *Attività agricole.*

24.04 *Disciplina delle attività*

All'interno di tali ambiti si applica la disciplina generale per l'utilizzazione e la tutela degli ambiti forestali, di cui all'art. 23, laddove pertinente.

In particolare, dovranno essere favoriti gli interventi di manutenzione finalizzati ad impedire l'avanzamento del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi.

Negli ambiti prativi a vocazione ricreativa e didattico-scientifica, di cui agli artt. 27 e 28, le relative disposizioni si integrano con quelle di cui al presente articolo.

Art. 25 Sistema idrico superficiale (SA5)

25.01 *Definizione*

Il sistema idrico superficiale è costituito dall'insieme degli alvei torrentizi presenti lungo i versanti montani.

25.02 *Disciplina delle attività*

All'interno di tali ambiti si applica la disciplina di cui alla scheda normativa A2.1 - *Corsi d'acqua*, di cui all'Allegato 1.2 alle presenti N.T.A.

CAPO III - SISTEMA DEGLI AMBITI RICREATIVI E DI SERVIZIO ("SR")

Art. 26 Disposizioni generali

26.01 *Definizione e finalità*

Il Piano individua nelle tavole di disciplina del territorio, con apposita simbologia, gli ambiti destinati a soddisfare le esigenze di fruizione ricreativa e di attrezzature di servizio alle attività del Parco ("SR"). In relazione alle diverse "vocazioni" del territorio, compatibilmente con le esigenze primarie di salvaguardia paesistico-ambientale, il sistema SR è così articolato:

- *SR1 - Ambiti a vocazione ricreativa;*
- *SR2 - Ambiti a vocazione didattico-scientifica;*
- *SR3 - Ambiti destinati ad attrezzature ricreative e di servizio;*
- *SR4 - Percorsi.*

Art. 27 Ambiti a vocazione ricreativa (SR1)

27.01 *Definizione e finalità*

Ambiti destinati a soddisfare le esigenze di fruizione ricreativa del Parco, per lo svolgimento delle attività di cui al comma seguente.

Gli interventi e le attività in funzione ricreativa e turistica sono subordinati al rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del territorio del Parco, di cui all'art. 11.

27.02 *Disciplina delle attività*

All'interno dell'ambito SR1 si applicano le disposizioni relative agli ambiti pratici di tutela paesistico-ambientale (SA4) di cui all'art. 24, integrate con le norme di cui al presente articolo.

Al fine di soddisfare le esigenze di fruizione ricreativa del Parco, nel rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, all'interno degli ambiti SR1 sono ammesse le seguenti attività:

1. sosta e ricreazione connesse alle attività escursionistiche, da svolgersi esclusivamente all'interno delle strutture appositamente attrezzate;
2. manifestazioni folcloristiche e associative, previa autorizzazione comunale;
3. attività ludiche e sportive, senza impianto di strutture fisse;
4. attività didattiche (lezioni, esercitazioni, ecc...).

27.03 *Disciplina dell'attività edilizia*

All'interno degli ambiti SR1 sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui al comma 13.02. Sono altresì ammessi, previa autorizzazione comunale, *interventi finalizzati alla valorizzazione dei siti panoramici*, quali:

- a) realizzazione di strutture per la fruizione visiva, quali sedute, parapetti, gradonate, arredi vari in materiale naturale (pietra o legno) o biodegradabile;
- b) interventi di manutenzione e pulizia dei siti, finalizzati a mantenere libera la visuale (demolizione di strutture fatiscenti, rimozione vegetazione infestante).

27.04 *Destinazioni d'uso degli edifici*

Nei fabbricati di cui al comma precedente sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 17.

Art. 28 Ambiti a vocazione didattico-scientifica (SR2)

- 28.01 *Definizione e finalità*
Ambiti destinati a soddisfare le finalità didattico-scientifiche del Parco, attraverso lo svolgimento delle attività di cui al comma seguente.
- 28.02 *Disciplina delle attività*
All'interno dell'ambito SR2 si applicano le disposizioni relative agli ambiti pratici di tutela paesistico-ambientale (SA4) di cui all'art. 24, integrate con le norme di cui al presente articolo.
Al fine di soddisfare le finalità didattico-scientifiche del Parco, nel rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, all'interno degli ambiti SR2 sono ammesse le seguenti attività:
1. sosta e ricreazione connesse alle attività escursionistiche, da svolgersi esclusivamente all'interno delle strutture appositamente attrezzate;
 2. attività ludiche, senza impianto di strutture fisse;
 3. attività didattiche (lezioni, esercitazioni, ecc...);
 4. coltivazione di piante officinali o di agricoltura biologica a scopo didattico-scientifico;
 5. mostre, esposizioni e altre manifestazioni a carattere didattico-scientifico;
 6. realizzazione di giardini e/o itinerari botanici, anche tramite convenzioni con scuole, istituti universitari, associazioni o altri organismi con finalità didattico-scientifiche.
- 28.03 *Disciplina dell'attività edilizia*
All'interno degli ambiti SR2 sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui al comma 13.02. E' favorito, in particolar modo, il recupero di strutture da destinare ad attività didattico-scientifiche, quali: spazi espositivi, aule per lezioni, strutture ricettive per studenti.
- 28.04 *Destinazioni d'uso degli edifici*
Nei fabbricati di cui al comma precedente sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 17.
- Art. 29 Attrezzature ricreative e di servizio (SR3)**
- 29.01 *Definizione e finalità*
Spazi utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui ai commi seguenti, destinate a soddisfare le finalità del Parco, da localizzare nei siti indicati sulle tavole relative alla disciplina del territorio.
L'individuazione dei siti sulle tavole di Piano è da considerarsi indicativa e non prescrittiva.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere, in sede attuativa, previa deliberazione consiliare, alla collocazione delle attrezzature ricreative e di servizio in siti differenti da quelli individuati nelle tavole di Piano, purché collocati in prossimità di questi ultimi.
- 29.02 *Centri visita*
Strutture finalizzate a soddisfare principalmente l'esigenza di informazione e di servizio ai visitatori.
Sono previsti due centri visita da realizzarsi all'interno di edifici esistenti, in prossimità degli accessi principali al Parco; tali edifici potranno essere resi disponibili all'uso pubblico tramite acquisizione da parte del Comune di Bovezzo, anche tramite esproprio, ovvero attraverso convenzioni speciali vincolate all'uso pubblico (affitto, comodato, ecc...); l'acquisizione e/o la convenzione per l'uso pubblico dovrà estendersi alle aree libere

immediatamente adiacenti ai fabbricati medesimi; tali strutture dovranno essere adeguatamente segnalate.

All'interno di tali fabbricati potranno essere collocate, a solo titolo esemplificativo, le seguenti funzioni:

1. un punto informazioni, per l'orientamento dei visitatori e la distribuzione di materiale informativo;
2. servizi igienici, di cui almeno uno accessibile ai disabili;
3. uno spazio polivalente, da destinarsi a conferenze, esposizioni temporanee, lezioni o proiezione di audiovisivi;
4. un posto telefonico pubblico;
5. uno spazio per il deposito di attrezzi e/o materiale sanitario e di soccorso;
6. un eventuale spazio per la conservazione e la distribuzione di bibite e vettovaglie;
7. un eventuale spazio destinato al pernottamento del personale addetto e/o del personale di custodia.

In relazione alle caratteristiche fisiche dell'immobile e alle effettive esigenze emergenti in sede attuativa, all'interno dei Centri Visita potranno essere collocate solo alcune delle funzioni precedentemente elencate, ovvero ulteriori funzioni non menzionate nel presente comma.

Potrà inoltre essere prevista un'area esterna attrezzata per la sosta come al comma seguente.

29.03 *Aree di sosta attrezzate*

Aree finalizzate a soddisfare l'esigenza di ricreazione dei visitatori.

All'interno di tali aree è consentita la costruzione delle seguenti strutture, da realizzarsi con materiale naturale o biodegradabile:

1. elementi di arredo destinati alla sosta e al ristoro, quali panche, tavoli, cestini per rifiuti, barbecue, pergolati con copertura vegetale;
2. attrezzature per il gioco dei bambini;
3. zone pavimentate permeabili;
4. adeguata segnaletica in legno;
5. capanni in legno per il ristoro e/o il ricovero da realizzare secondo le modalità di cui al comma 13.02 (punto 4);

Non è consentito il bivacco o il pic-nic al di fuori delle aree di sosta attrezzate.

29.04 *Aree di parcheggio*

Aree utilizzate per la sosta dei mezzi motorizzati in prossimità degli accessi principali al Parco. Tali aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1. dimensioni necessarie e sufficienti a soddisfare le esigenze dell'afflusso dei visitatori del Parco;
2. fondo in terra battuta o ghiaia;
3. presenza di cestini per la raccolta dei rifiuti (in materiali naturali o biodegradabili);
4. adeguata segnaletica in legno;
5. recinzione in legno e/o con fili metallici.

Non è consentita la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori delle aree di parcheggio, ad esclusione dei mezzi autorizzati, come specificato al comma 30.02.

29.05 La realizzazione delle attrezzature di cui ai commi precedenti è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione edilizia comunale.

Art. 30 Percorsi (SR4)

30.01 *Definizione e finalità*

Rete dei percorsi interni al Parco, costituita dalle seguenti infrastrutture della viabilità agro-silvo-pastorale, sia permanenti che provvisorie:

- mulattiere e sentieri;
- strade e piste forestali,
- piazzali di deposito e di prima lavorazione collegati a strade e piste forestali,
- viali o fasce tagliafuoco.

30.02 *Disciplina per il transito nei percorsi*

Ai sensi della vigente legislazione regionale in materia forestale, sui percorsi di cui al comma precedente il transito e/o la sosta sono consentiti esclusivamente a:

1. pedoni;
2. biciclette;
3. cavalli;
4. mezzi motorizzati di servizio;
5. mezzi motorizzati autorizzati.

Il Comune provvede a segnalare opportunamente i divieti di transito sui percorsi suddetti.

Ai sensi della vigente legislazione regionale in materia forestale, sui percorsi di cui al comma precedente sono vietati:

1. *il transito fuori strada di mezzi motorizzati*, ad eccezione di quelli di servizio (art. 26 L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dall'art. 20 L.R. 80/89), effettuato sui terreni del demanio forestale della Regione, in tutti i boschi e nei pascoli;
2. *il transito di cavalli e biciclette fuori dei sentieri segnati*;

Il transito dei mezzi motorizzati in occasione di manifestazioni agonistiche motociclistiche, è consentito previa autorizzazione comunale, secondo le modalità di cui all'art. 24 del Reg. reg. n° 1/93; il Comune individua le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti e le prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione.

30.03 *Disciplina per la realizzazione e/o la manutenzione dei percorsi*

Ai sensi della vigente legislazione regionale in materia forestale, possono essere eseguite le seguenti opere:

1. *realizzazione e manutenzione delle infrastrutture forestali* comportante mutamenti di destinazione definitiva nell'uso del suolo, soggetta ad autorizzazione riguardo al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 29 del Reg. reg. n° 1/93;
2. *realizzazione di infrastrutture forestali a carattere provvisorio e temporaneo*, quali piazzali provvisori di deposito o piste forestali di larghezza utile pari o inferiori a 2,50 ml. e non comportanti movimenti di terra superiori a 50 metri cubi, previa autorizzazione dell'ente delegato, con impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi; tali opere non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati;
3. *lavori di ordinaria manutenzione e di consolidamento delle infrastrutture forestali*, previa segnalazione all'ente delegato, quali, per esempio:
 - pulizia dei cigli e del fondo dei percorsi da sterpaglia, sassi, ecc...;
 - riparazione di parapetti, gradini, corrimano, ecc...;
 - consolidamento di eventuali tratti dissestati, con uso di materiali naturali;
4. *lavori di sistemazione del suolo di sentieri esistenti per il solo transito pedonale, a fondo naturale, di larghezza inferiore a ml. 1,20* (parte nuda calpestabile), previa autorizzazione edilizia comunale e segnalazione all'ente delegato, quali, per esempio:
 - ampliamento della larghezza;

- livellamento di avvallamenti ed eliminazione di asperità;
 - costruzione di parapetti, gradini, corrimano, con uso di materiali naturali;
5. *tracciamento di nuovi sentieri per il solo transito pedonale, a fondo naturale, di larghezza inferiore a ml. 1,20 (parte nuda calpestabile), previa autorizzazione edilizia comunale e segnalazione all'ente delegato.*

30.04 *Percorsi attrezzati*

Al fine di ampliare la fruizione turistico-ricreativa e didattico scientifica del Parco, nell'ambito dei percorsi di cui ai commi precedenti possono essere individuati alcuni tratti da attrezzare a:

1. *percorsi vita*: percorsi dotati di spazi e attrezzature per l'attività fisica all'aperto, adeguatamente segnalati;
2. *itinerari didattici*: percorsi attrezzati con apposita segnaletica a contenuto didattico-scientifico ed eventuali sedute.

I percorsi vita e gli itinerari didattici possono essere realizzati dai proprietari dei terreni, da associazioni o da enti, previa autorizzazione edilizia comunale, subordinata all'impegno della manutenzione periodica dei percorsi stessi da parte dei proponenti.

30.05 *Percorsi panoramici*

Percorsi "strategici" dal punto di vista paesistico, dai quali si godono *viste panoramiche* a grande distanza e/o con ampio campo visivo, che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio, o dai quali è possibile fruire di *visuali privilegiate* o scorci visivi paesaggisticamente significativi per profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o storico-culturali.

A tali percorsi si applica la disciplina di cui alla scheda normativa B1.3 dell'Allegato 1.2 delle presenti N.T.A.

Lungo tali percorsi sono altresì ammessi, previa autorizzazione comunale, *interventi finalizzati alla valorizzazione dei siti panoramici*, di cui al comma 27.03.

CAPO IV - SISTEMA INSEDIATIVO ("SI")

Art. 31 Disposizioni generali

31.01 *Definizione e finalità*

Il Piano individua nell'Allegato 1.1 la disciplina particolareggiata del territorio per ciascuna delle seguenti località, nelle quali sono presenti insediamenti:

A - Loc. Valle del Cannone

B - Loc. Stalle

C - Loc. Pantere

D - Loc. Valle Cornasello

E - Loc. S. Onofrio

F - Loc. Dosso Falamorbia.

Nell'Allegato 1.1, per ciascuna delle località suddette, sono individuati, con apposita simbologia, gli edifici e/o gli insediamenti esistenti, così specificati:

– *SI1 - Insediamenti di interesse storico-tradizionale;*

– *SI2 - Insediamenti recenti.*

31.02 *Destinazioni d'uso consentite*

Al fine di garantire un'adeguata articolazione del territorio, nel rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, all'interno degli insediamenti esistenti sono ammesse le destinazioni d'uso prescritte nelle norme dei sistemi SA e SR, all'interno dei quali ricadono gli insediamenti medesimi.

Gli insediamenti di interesse storico-tradizionale (SI1) non possono comunque essere destinati ad attività ricettive alberghiere.

Art. 32 Gli insediamenti di interesse storico-tradizionale (SI1)

32.01 *Definizione*

Sono compresi all'interno di tale categoria tutti gli edifici rilevati nella cartografia catastale di primo impianto (fine '800) e che risultano ancora permanenti, individuati nell'Allegato 1.1, lettere a/b/c/d/e/f, con apposita simbologia grafica.

32.02 *Disciplina di intervento*

Sugli edifici di interesse storico-tradizionale sono consentiti esclusivamente gli *interventi di recupero* secondo i criteri e le modalità di cui al comma 13.02, punto 1.

Art. 33 Gli insediamenti recenti (SI2)

33.01 *Definizione*

Sono compresi all'interno di tale categoria tutti gli altri edifici risultanti dal rilevamento aerofotogrammetrico del 1997, ad esclusione di quelli di interesse storico-tradizionale, di cui all'art. 32. Tali edifici sono individuati nell'Allegato 1.1, lettere a/b/c/d/e/f, con apposita simbologia grafica.

Sono altresì assoggettati alla disciplina di cui al presente articolo tutti gli insediamenti esistenti di recente costruzione, non individuati graficamente nelle tavole di disciplina del territorio, per i quali sia stata rilasciata regolare concessione edilizia o concessione in sanatoria e che risultino regolarmente accatastrati alla data di adozione del presente Piano.

33.02 *Disciplina di intervento*

Sugli edifici di recente costruzione, oltre agli interventi di recupero, sono consentiti, laddove non espressamente vietati dalle relative norme dei sistemi SA e SR, anche gli *interventi di ampliamento* realizzati in funzione della conduzione del fondo agricolo

32.03 E' consentito l'ampliamento "una tantum", anche non funzionale alla conduzione del fondo, dei fabbricati di recente costruzione SI2;² l'ampliamento è concesso alle seguenti condizioni:

- a) Volume edificabile $V_e=100$ mc.;
- b) integrazione architettonica con il fabbricato preesistente;
- c) rispetto delle distanze previste dalle norme urbanistico-edilizie vigenti;
- d) i fabbricati devono essere destinati a residenza e non devono essere funzionali all'attività produttiva agricola;
- e) il richiedente deve essere residente e domiciliato presso l'immobile oggetto dell'intervento;
- f) sottoscrizione di atto di vincolo, attestante l'avvenuto sfruttamento della potenzialità edificatoria "una tantum".

La potenzialità edificatoria suddetta è concessa una sola volta, nel corso di validità del Piano.

² La delibera di C.C. ha abrogato la frase "ad eccezione di quelli che hanno goduto di concessione in sanatoria"